

MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PREVISTE AI SENSI DELL'ART.10 DEL D.LGS.N. 68/2012 E DELL'ART. 38, COMMA 3 DEL D.L. N. 78/2010, CONVERTITO IN L. N. 122/2010 A SEGUITO DELL'ACCERTAMENTO DELLA VERIDICITA' DELLE DICHIARAZIONI ISEEU

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6" e in particolare l'art. 10, comma 3 che, relativamente al "Controllo della veridicità delle dichiarazioni" prevede *"Chiunque, senza trovarsi nelle condizioni stabilite dalle disposizioni statali e regionali, presenti dichiarazioni non veritiere, proprie o dei membri del nucleo familiare, al fine di fruire dei relativi interventi, è soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita, o al valore dei servizi indebitamente fruiti, e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché delle norme penali per i fatti costituenti reato"*;

Visto il decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito in legge 30 luglio 2010, n.122 e in particolare l'art. 38 comma 3 che prevede *"Fermo restando la restituzione del vantaggio conseguito per effetto dell'indebito accesso alla prestazione sociale agevolata, nei confronti dei soggetti che in ragione del maggior reddito accertato hanno fruito illegittimamente delle prestazioni sociali agevolate di cui al comma 1 si applica la sanzione da 500 a 5.000 euro. La sanzione è irrogata dall'ente erogatore, avvalendosi dei poteri e delle modalità vigenti. Le medesime sanzioni si applicano nei confronti di coloro per i quali si accerti sulla base dello scambio di informazioni tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Agenzia delle entrate una discordanza tra il reddito dichiarato ai fini fiscali o altre componenti dell'ISEE, anche di natura patrimoniale, note all'anagrafe tributaria e quanto indicato nella dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, qualora in ragione di tale discordanza il soggetto abbia avuto accesso alle prestazioni agevolate di cui al comma 1. In caso di discordanza rilevata, l'INPS comunica gli esiti delle verifiche all'ente che ha erogato la*

prestazione, nonché il valore ISEE ricalcolato sulla base degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle Entrate. L'ente erogatore accerta se, in esito alle risultanze della verifica effettuata, il beneficiario non avrebbe potuto fruire o avrebbe fruito in misura inferiore della prestazione. Nei casi diversi dall'accertamento del maggior reddito in via definitiva, per il quale la sanzione è immediatamente irrogabile, l'ente erogatore invita il soggetto interessato a chiarire i motivi della rilevata discordanza, ai sensi della normativa vigente. In assenza di osservazioni da parte dell'interessato o in caso di mancato accoglimento delle stesse, la sanzione è irrogata in misura proporzionale al vantaggio economico indebitamente conseguito e comunque nei limiti di cui al primo periodo”;

Con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 21 novembre 2018, come modificata con D.R. n. 607 del 9 aprile 2019 sono state approvate le seguenti modalità di applicazione, da parte dell'Ateneo, delle sanzioni previste dalla normativa soprarichiamata nei confronti di coloro che a seguito della verifica da parte dell'Agenzia delle Entrate/Guardia di Finanza delle autocertificazioni rese dallo stesso o da un familiare nell'ISEE, risulta non possedere, parzialmente o totalmente, i requisiti economici o di merito previsti per la concessione dei benefici percepiti.

Qualora, a seguito dell'accertamento da parte della Guardia di Finanza, trasmesso all'Ateneo, relativo alla veridicità delle autocertificazioni volte all'ottenimento di benefici o agevolazioni nella contribuzione studentesca per l'iscrizione ai corsi di studio, risulti la mancanza o inesattezza del possesso dei requisiti dichiarati, nei confronti di coloro che hanno presentato l'autocertificazione saranno applicate le sanzioni di cui all'art.10 del D.Lgs. n. 68/2012 e all'art. 38, comma 3 del D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010 nei termini seguenti:

1. La sanzione amministrativa ai sensi dell'art.10, comma 3 del D.Lgs. n. 68/2012 viene irrogata, previa comunicazione all'interessato dell'avvio del relativo procedimento, con decreto rettorale e comporta la corresponsione di una somma di importo pari al triplo della differenza tra quanto indebitamente percepito e/o al triplo della differenza tra quanto versato e quanto si sarebbe dovuto versare quale contribuzione universitaria sulla base delle risultanze dell'accertamento.

2. Nel caso in cui lo studente per cui si è dato luogo all'accertamento risulti esonerato dalla contribuzione universitaria in quanto idoneo/beneficiario di borsa di studio Adisu nell'anno accademico del controllo, il verbale di accertamento viene trasmesso all'Agenzia per il diritto allo studio universitario dell'Umbria (Adisu) per i seguiti di competenza. Per l'applicazione delle sanzioni da parte dell'Ateneo si attenderà l'esito della verifica della idoneità alla borsa di studio da parte dell'Adisu. Laddove lo studente perda la borsa di studio, per il calcolo della sanzione amministrativa ai sensi dell'art.10, comma 3 del D.Lgs. n. 68/2012 si terrà conto della fascia di reddito eventualmente dichiarata all'atto dell'iscrizione all'anno accademico.

3. L'entità della sanzione di cui all'art. 10, comma 3 del D.Lgs.n. 68/2012 non può essere soggetta a riduzione, ma il relativo pagamento può essere rateizzato, solo nei confronti degli studenti iscritti, su richiesta motivata dell'interessato.

4. La sanzione di cui all'art. 38, comma 3 del D.L. n. 78/2010, che ha un importo variabile da 500 euro a 5000 euro, è graduata, in proporzione al vantaggio percepito rispetto al beneficio massimo previsto, come segue:

VANTAGGIO INDEBITAMENTE CONSEGUITO: MASSIMO VANTAGGIO CONSEGUIBILE = SANZIONE : 5000

Esempio di applicazione: Il Regolamento in materia di contribuzione studentesca prevede che l'importo massimo delle tasse che uno studente deve versare per l'iscrizione ad un dato anno accademico è pari a 3.000,00 euro.

Lo studente ha presentato una falsa dichiarazione del valore reddituale che lo impegna a pagare 500,00 euro. L'importo che avrebbe dovuto pagare se avesse effettuato una dichiarazione veritiera della sua situazione reddituale è di 1.700,00 euro.

Il vantaggio indebitamente conseguito è di euro 1.200 euro.

Il massimo vantaggio conseguibile è di 3.000,00 euro.

Seguendo la formula sopra indicata la sanzione sarà così determinata (1.200: 3.000 = sanzione: 5.000) ossia $1200 \times 5000 / 3000 = 2.000$ SANZIONE

Verrà applicato il minimo edittale, ossia euro 500,00, anche nell'ipotesi in cui il valore della formula risultasse inferiore a 500.

5. La sanzione di cui all'art. 38, comma 3 del D.L. n. 78/2010 può essere oggetto di riduzione ai sensi dell'art. 16 della L. 689/ 81 (pari ad un terzo del massimo o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, al doppio del minimo della sanzione prevista per

la violazione): il pagamento della sanzione in misura ridotta dovrà avvenire entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione della sanzione da parte dell'Ateneo.

6. Nel caso in cui lo studente per cui si è dato luogo all'accertamento risulti, nell'anno accademico del controllo, esonerato dalla contribuzione universitaria per esoneri indipendenti dal reddito dichiarato, lo stesso non sarà soggetto alle sanzioni sopra determinate.

7. Il provvedimento sanzionatorio è notificato all'interessato mediante invio di raccomandata con avviso di ritorno.

8. Il mancato pagamento delle sanzioni entro il termine di 90 giorni, indicato nel relativo provvedimento, comporta l'emissione di un'ingiunzione di pagamento da parte dell'Ateneo con l'applicazione degli interessi legali oltre alle spese previste dalla normativa vigente.

9. Avverso il provvedimento sanzionatorio è possibile presentare ricorso al Giudice amministrativo entro il termine di 60 giorni o, al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, dalla notifica dello stesso.